



ISTITUTO COMPRENSIVO C. ALVARO DI TREBISACCE (CS)

APPENDICE L - bis

Prot. n. 5565/E del 07/09/2026

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO LEGALITÀ

Il Gruppo Legalità è una comunità di alunni che, attraverso il proprio comportamento quotidiano, testimonia i valori del rispetto delle regole, della responsabilità, della solidarietà e della convivenza civile.

Art. 1 – Istituzione e finalità

1. Presso l'Istituto Comprensivo di Trebisacce è istituito il *Gruppo Legalità*, composto da studenti individuati nelle classi dell'Istituto e coinvolti in attività di promozione della cultura della legalità, del rispetto delle regole e della cittadinanza attiva.
2. Il Gruppo costituisce uno strumento educativo attraverso il quale gli studenti contribuiscono alla diffusione dei valori della convivenza civile, del rispetto reciproco, della solidarietà, dell'inclusione, della responsabilità individuale e collettiva e del contrasto a ogni forma di prevaricazione, bullismo e discriminazione.
3. Gli studenti appartenenti al Gruppo sono chiamati a rappresentare, attraverso il proprio comportamento, i principi che il Gruppo stesso promuove all'interno della comunità scolastica.
4. L'appartenenza al Gruppo comporta, pertanto, un impegno personale consapevole e continuativo, che deve trovare riscontro sia nella partecipazione alle attività organizzate sia nella condotta tenuta nella vita scolastica quotidiana.

Art. 2 – Composizione del Gruppo

1. Il Gruppo Legalità è costituito in genere da tre studenti meritevoli per ciascuna classe (II e III) dell'Istituto, uno studente per le classi I, secondo l'organizzazione didattica e le modalità stabilite annualmente. Questi studenti possono essere anche più di 3 se nelle altre classi non si reperisce un numero di adesioni sufficiente.
2. I tre studenti costituiscono i rappresentanti della propria classe all'interno del Gruppo e sono chiamati a favorire la diffusione delle iniziative, dei messaggi e dei comportamenti coerenti con le finalità del progetto.
3. La composizione del Gruppo può essere aggiornata nel corso dell'anno scolastico in caso di perdita dei requisiti, rinuncia, trasferimento, sopravvenute esigenze organizzative o altre circostanze che rendano necessaria la sostituzione di uno o più componenti.
4. L'appartenenza al Gruppo non costituisce un diritto acquisito e permanente, ma presuppone il mantenimento dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 3 – Individuazione dei componenti

1. All'inizio di ciascun anno scolastico, o in altro momento stabilito dal Dirigente scolastico, ciascun consiglio di classe individua tre studenti da proporre per la partecipazione al Gruppo Legalità.
2. L'individuazione avviene sulla base di criteri educativi e comportamentali, con particolare riferimento a:
 - rispetto delle regole scolastiche e delle persone;
 - correttezza nei rapporti con compagni, docenti e personale scolastico;
 - senso di responsabilità e affidabilità;
 - capacità di collaborazione e disponibilità verso gli altri;
 - atteggiamento inclusivo e rifiuto di comportamenti prevaricatori;
 - interesse per le iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
 - disponibilità a partecipare alle attività del Gruppo.

3. La designazione non deve essere effettuata sulla sola base del rendimento scolastico, della popolarità tra i compagni o di rapporti personali con docenti e referenti.
4. Il consiglio di classe valuta complessivamente il profilo educativo dello studente, tenendo conto della condotta e degli eventuali elementi disciplinari significativi.
5. I nominativi individuati sono trasmessi al referente del Gruppo Legalità e sottoposti alla verifica del Dirigente scolastico o di un suo delegato.
6. Qualora uno o più studenti non risultino in possesso dei requisiti richiesti, il referente può richiedere al consiglio di classe una nuova individuazione, motivando la richiesta sulla base dei criteri del presente Regolamento.

Art. 4 – Requisiti per l'ammissione

1. Possono essere ammessi al Gruppo Legalità gli studenti che dimostrino, attraverso il comportamento tenuto nella comunità scolastica, di possedere i requisiti necessari a svolgere tale funzione educativa e rappresentativa.
2. Costituiscono requisiti di ammissione:
 - a. il rispetto delle norme contenute nel Regolamento d'Istituto e nel Patto educativo di corresponsabilità, per quanto applicabile;
 - b. una condotta scolastica complessivamente coerente con i valori della legalità, del rispetto e della responsabilità;
 - c. l'assenza di comportamenti recenti e significativi incompatibili con le finalità del Gruppo;
 - d. la disponibilità a partecipare agli incontri e alle iniziative programmate;
 - e. la capacità di mantenere un comportamento corretto anche al di fuori delle attività specificamente organizzate dal Gruppo;
 - f. la consapevolezza che il ruolo assunto comporta un impegno personale e una particolare attenzione alla coerenza tra i valori promossi e i comportamenti concretamente adottati.
3. La presenza di precedenti annotazioni disciplinari non determina automaticamente l'esclusione dalla possibilità di candidatura. Gli eventuali episodi sono valutati in relazione alla loro natura, gravità, attualità, reiterazione e alle circostanze del caso.
4. Costituiscono elementi particolarmente rilevanti ai fini della valutazione dell'idoneità i comportamenti di prevaricazione, bullismo, cyberbullismo, aggressività, discriminazione, mancato rispetto consapevole delle regole o reiterata inosservanza delle disposizioni scolastiche.
5. L'ammissione al Gruppo comporta l'accettazione espressa del presente Regolamento da parte dello studente e, per gli alunni minorenni, la presa visione da parte della famiglia secondo le modalità stabilite dall'Istituto.

Art. 5 – Impegni e doveri dei componenti

1. Ogni componente del Gruppo Legalità si impegna a:
 - a. rispettare le regole della scuola e le disposizioni impartite dal personale scolastico;
 - b. mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutte le persone;
 - c. contrastare, con modalità adeguate all'età e senza esporsi a situazioni di rischio, episodi di prevaricazione, esclusione, bullismo e discriminazione, rivolgendosi agli adulti di riferimento quando necessario;
 - d. partecipare con serietà alle riunioni, agli incontri formativi e alle iniziative del Gruppo;
 - e. collaborare con i compagni e con il referente, contribuendo alla realizzazione delle attività programmate;
 - f. promuovere il rispetto degli ambienti scolastici, dei beni comuni e delle regole di convivenza;
 - g. evitare comportamenti che possano compromettere la credibilità educativa del Gruppo;
 - h. mantenere un comportamento responsabile anche durante le uscite didattiche, le manifestazioni e le iniziative esterne connesse al progetto.
2. I componenti non possono utilizzare il nome del Gruppo o dell'Istituto per iniziative personali, comunicazioni pubbliche o attività non autorizzate.
3. Gli studenti non assumono funzioni disciplinari, investigative o di controllo sui compagni. Il loro compito è educativo e collaborativo; eventuali situazioni problematiche devono essere segnalate agli adulti di riferimento.

4. L'appartenenza al Gruppo non attribuisce privilegi, poteri o deroghe alle regole applicabili agli altri studenti.

Art. 6 – Partecipazione alle attività

1. I componenti sono tenuti a partecipare alle attività programmate, salvo impedimenti giustificati.
2. Le assenze agli incontri devono essere comunicate e giustificate secondo le modalità indicate dal referente.
3. Assenze ingiustificate ripetute, mancata collaborazione o disinteresse persistente possono determinare una verifica del mantenimento dei requisiti.
4. Il referente cura il calendario delle attività, registra le presenze e informa il Dirigente scolastico delle eventuali criticità che richiedano un intervento.
5. Le attività devono essere organizzate nel rispetto della programmazione scolastica, della vigilanza sugli studenti e delle disposizioni impartite dall'Istituto.

Art. 7 – Verifica periodica dei requisiti

1. Il mantenimento dell'appartenenza al Gruppo Legalità è subordinato alla permanenza dei requisiti di condotta, responsabilità, partecipazione e coerenza educativa previsti dal presente Regolamento.
2. Il referente, in collaborazione con i coordinatori e con i consigli di classe, procede a verifiche periodiche, almeno una volta per quadrimestre e ogniqualvolta emergano circostanze significative.
3. La verifica tiene conto:
 - della condotta complessiva dello studente;
 - delle eventuali annotazioni disciplinari;
 - della natura e della gravità dei comportamenti contestati;
 - dell'eventuale reiterazione degli episodi;
 - della partecipazione alle attività;
 - dell'atteggiamento successivo agli episodi e dell'eventuale percorso di responsabilizzazione intrapreso.
4. Una singola annotazione non determina automaticamente la cessazione dell'appartenenza. Tuttavia, annotazioni relative a condotte gravi o direttamente incompatibili con le finalità del Gruppo possono giustificare una valutazione immediata.
5. L'obiettivo della verifica non è esclusivamente sanzionatorio, ma mira a garantire che i componenti continuino a essere credibili testimoni dei valori promossi dal Gruppo.

Art. 8 – Cause di sospensione o cessazione dell'appartenenza

1. La permanenza nel Gruppo può essere sospesa o cessare quando lo studente non possieda più i requisiti richiesti.
2. Costituiscono possibili motivi di sospensione o cessazione:
 - a. comportamenti disciplinarmente rilevanti incompatibili con le finalità del Gruppo;
 - b. reiterate violazioni del Regolamento d'Istituto;
 - c. comportamenti di bullismo, cyberbullismo, prevaricazione, aggressività o discriminazione;
 - d. mancanze particolarmente gravi nei confronti di compagni, docenti o personale scolastico;
 - e. reiterata inosservanza degli impegni assunti con il Gruppo;
 - f. assenze ingiustificate e persistente mancata partecipazione alle attività;
 - g. utilizzo improprio del nome, del ruolo o delle iniziative del Gruppo;
 - h. ogni altra condotta concretamente incompatibile con i valori di legalità, rispetto e responsabilità che ne costituiscono il fondamento.
3. Le annotazioni disciplinari rappresentano elementi di valutazione, la cui rilevanza è determinata in relazione al contenuto e alle circostanze dell'episodio. In particolare, una nota relativa a una condotta grave o direttamente contraria ai valori del Gruppo può essere sufficiente a giustificare la cessazione dell'appartenenza, previa valutazione del caso.
4. La cessazione non costituisce una sanzione disciplinare aggiuntiva, ma una decisione relativa all'idoneità a ricoprire il ruolo di componente del Gruppo. Restano ferme le eventuali misure disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto, che seguono le proprie procedure.

5. La cessazione dell'appartenenza al Gruppo non pregiudica il diritto dello studente a partecipare alle altre attività scolastiche e progettuali per le quali possieda i requisiti previsti.

Art. 9 – Procedura per la sospensione o la cessazione

1. Quando emergono elementi che possono comportare la sospensione o la cessazione dell'appartenenza, il referente informa il Dirigente scolastico e acquisisce gli elementi necessari alla valutazione.
2. Prima dell'adozione del provvedimento, ove compatibile con la necessità di intervenire tempestivamente, lo studente è informato dei fatti rilevanti ed è messo in condizione di fornire chiarimenti, con modalità adeguate alla sua età e maturità.
3. Per gli studenti minorenni, la famiglia è informata secondo le modalità stabilite dall'Istituto, nel rispetto della riservatezza.
4. Il Dirigente scolastico, sentito il referente e, quando opportuno, il coordinatore o il consiglio di classe, valuta la situazione e dispone:
 - il mantenimento dell'appartenenza;
 - un richiamo educativo e un periodo di osservazione;
 - la sospensione temporanea dal Gruppo;
 - la cessazione dell'appartenenza.
5. La decisione è assunta sulla base degli elementi disponibili, nel rispetto dei principi di proporzionalità, coerenza educativa, imparzialità e non discriminazione.
6. Il provvedimento di sospensione o cessazione è motivato e comunicato allo studente e, se minorenne, alla famiglia.
7. Nei casi di particolare gravità, il Dirigente scolastico può disporre una sospensione cautelativa dalla partecipazione alle attività del Gruppo in attesa degli approfondimenti necessari, senza anticipare automaticamente la decisione definitiva.

Art. 10 – Durata della sospensione e riammissione

1. La sospensione temporanea è disposta per un periodo determinato, indicato nella comunicazione allo studente e alla famiglia.
2. Durante la sospensione, lo studente non partecipa alle attività riservate ai componenti del Gruppo, salvo diversa indicazione del Dirigente scolastico per finalità educative.
3. Al termine del periodo, il referente verifica l'evoluzione del comportamento e riferisce al Dirigente scolastico.
4. La riammissione può essere disposta quando emergano elementi concreti di responsabilizzazione e di recupero dei requisiti richiesti.
5. La riammissione non è automatica e viene valutata in relazione alla gravità dei fatti, al comportamento successivo e alle finalità educative del Gruppo.
6. Nei casi di cessazione definitiva, l'eventuale nuova candidatura in un anno scolastico successivo può essere valutata sulla base del percorso educativo compiuto e dei requisiti allora posseduti, senza automatismi preclusivi.

Art. 11 – Sostituzione dei componenti

1. In caso di rinuncia, trasferimento, cessazione o altra causa di vacanza del posto, il referente comunica la necessità di sostituzione al coordinatore della classe interessata.
2. Il consiglio di classe individua un nuovo studente sulla base dei criteri previsti dagli articoli 3 e 4.
3. Il nuovo componente assume gli impegni previsti dal presente Regolamento a decorrere dalla conferma della sua ammissione.
4. La sostituzione deve essere effettuata, per quanto possibile, in tempi compatibili con la continuità delle attività del Gruppo.

Art. 12 – Organizzazione e coordinamento

1. Il Dirigente scolastico individua il docente referente del Gruppo Legalità e ne coordina l'attività nell'ambito delle competenze istituzionali.
2. Il referente:
 - organizza gli incontri e le iniziative;

- cura i rapporti con i coordinatori delle classi;
 - verifica la partecipazione dei componenti;
 - segnala le situazioni che richiedono una verifica dei requisiti;
 - promuove momenti di riflessione e formazione sui temi della legalità;
 - propone al Dirigente scolastico eventuali aggiornamenti del Gruppo.
3. Le iniziative del Gruppo sono realizzate nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali, della programmazione d'Istituto e delle disposizioni organizzative vigenti.

Art. 13 – Riservatezza e corretto utilizzo delle informazioni

1. I componenti del Gruppo sono tenuti a rispettare la riservatezza delle informazioni apprese durante le attività.
2. È vietato diffondere notizie, immagini, registrazioni o informazioni riguardanti altri studenti senza le necessarie autorizzazioni e nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Eventuali segnalazioni di situazioni problematiche devono essere rivolte ai docenti o agli altri adulti di riferimento, evitando la diffusione di accuse, commenti o informazioni personali tra gli studenti.
4. Le informazioni relative a note disciplinari, verifiche di idoneità e provvedimenti riguardanti i componenti sono trattate esclusivamente dai soggetti autorizzati.

Art. 14 – Accettazione del Regolamento

1. L'ammissione al Gruppo Legalità comporta l'impegno a conoscere e rispettare il presente Regolamento.
2. Ogni componente dichiara di essere consapevole che il ruolo svolto richiede coerenza tra i valori promossi e la condotta personale.
3. Il referente cura la presentazione del Regolamento ai nuovi componenti e promuove momenti periodici di richiamo ai doveri connessi all'appartenenza al Gruppo.

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, il Regolamento d'Istituto e il Patto educativo di corresponsabilità.
2. Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione degli organi scolastici competenti, secondo le rispettive attribuzioni, ed entra in vigore dalla data stabilita nell'atto di approvazione.
3. Eventuali modifiche e integrazioni sono proposte dal Dirigente scolastico o dal referente del Gruppo e sottoposte alla procedura di approvazione prevista.
4. Il Regolamento è reso conoscibile agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico mediante le modalità di comunicazione adottate dall'Istituto.

Il Dirigente scolastico

Approvato in data: _____

Data di entrata in vigore: _____ e resterà in vigore fino a eventuale nuova modifica.